

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 3552

## PROPOSTA DI LEGGE

## d'iniziativa del Deputato RAPELLI

Annunziata il 13 febbraio 1958

Estensione agli Istituti professionali di Stato per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E. N. E. M.).

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 settembre 1956, n. 1721 (pubblicato sul supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 22 ottobre 1957) il Ministero della pubblica istruzione, in vista delle attuali accresciute esigenze della istruzione professionale marinara, ha istituito un nuovo tipo specializzato di scuola di Stato (l'Istituto professionale di Stato per le attività marinare). Nell'ordinamento di tale Istituto, al quale vengono ammessi allievi *che abbiano già frequentato le scuole di avviamento professionale* ad indirizzo marinaro, sono previsti corsi di istruzione e tirocini pratici per il conseguimento di alcuni titoli professionali della gente di mare, i cui programmi sono stati compilati in armonia con le prescrizioni del Codice per la navigazione e delle altre norme vigenti in materia.

Poiché agli allievi che hanno frequentato le scuole di avviamento marinaro dell'Ente nazionale educazione marinara (E. N. E. M.) sono state concesse con il

decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319 (convertito in legge il 2 dicembre 1928) alcune agevolazioni per il conseguimento del titolo professionale, appare perfettamente legittimo, oltre che consequenziale, che a fruire di tali riconoscimenti in vigore siano ammessi anche gli allievi licenziati dagli Istituti di Stato per le attività marinare — il primo dei quali è attualmente già in funzione a Venezia — e ciò per un duplice ordine di motivi:

a) non è ammissibile che i licenziati da una *scuola professionale di Stato*, appositamente istituita, non debbano fruire di agevolazioni già in atto, concesse ad analoghe scuole professionali gestite da un Ente non statale;

b) l'Istituto professionale di Stato per le attività marinare è scuola di *grado superiore* a quelle i cui allievi fruiscono delle agevolazioni in parola e, in ogni caso, i suoi corsi e i suoi tirocini pratici, ben più vasti e completi, offrono maggiore garanzia di adeguata preparazione professionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Le agevolazioni e le facilitazioni concesse agli allievi licenziati dalle scuole dell'Ente nazionale educazione marinara (E. N. E. M.) con il decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, sono estese agli allievi licenziati dagli Istituti professionali di Stato per le attività marinare.